



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Repubblica Italiana

REGOLAMENTO PER L' ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 12, comma 2, della legge 15 Maggio 1997, n°127, le modalità per l' alienazione del patrimonio immobiliare comunale, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pubblicità indicati dalla medesima legge.
2. Sono escluse dalla presente disciplina le compravendite immobiliari regolamentate da specifica normativa (quali, ad esempio, le aree PEEP e PIP, l' edilizia residenziale pubblica, le convenzioni urbanistiche).

ART. 2

PROGRAMMAZIONE DELLE ALIENAZIONI

1. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Comune programma le alienazioni che intende avviare nel corso dell' esercizio finanziario. Se opportuno, si provvede ad integrare la programmazione annuale con specifica deliberazione consiliare.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente valgono come atto fondamentale programmatico ai sensi dell' art. 42 del D.Lgs. 267/2000: in tali atti è contenuta la stima di massima del valore di ciascun immobile da porre in vendita, sulla base di una perizia di stima oppure, in mancanza di essa, in base ai valori monetari indicati nell' inventario.
3. La Giunta Comunale, dopo l' approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano esecutivo di gestione, l' obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell' anno di riferimento, al Responsabile del Servizio competente, da individuare con atto specifico, il quale avrà il compito di esaurire le procedure previste nel presente regolamento, nonché di sottoscrivere il relativo contratto.

ART. 3

AVVIO DELLE PROCEDURE

1. Il responsabile del programma delle alienazioni, prima di avviare le procedure, si assicura del valore base di vendita degli immobili elencati nel medesimo programma. Per questo incarica uno o più tecnici dell' Ufficio Tecnico affinché redigano distinte perizie estimative sulla base dei correnti valori di mercato.

2. In caso di carenza di organico di personale tecnico, debitamente accertata e dichiarata dal responsabile di struttura, le perizie di cui al comma 1 possono essere affidate all' Ufficio Tecnico Erariale od anche a professionisti esterni all' ente.
3. La perizia estimativa deve contenere:
 - a) una relazione tecnico - descrittiva del bene e del suo stato di conservazione;
 - b) la destinazione dell' immobile;
 - c) i criteri seguiti nella determinazione del valore di mercato;
 - d) il valore da porre a base delle procedure di alienazione, al quale devono essere aggiunte anche tutte le spese sostenute dall' ente nel procedimento di vendita, ivi comprese quelle di pubblicità.
4. La procedura di alienazione viene avviata con atto del responsabile del programma delle alienazioni con il quale si individuano, per ciascuna tipologia di vendita indicata nel presente regolamento, l' elenco degli immobili, il relativo valore, distinto per singoli lotti, le forme di pubblicità, i tempi di esecuzione delle procedure ed il nominativo del responsabile del procedimento; con il medesimo atto vengono altresì approvati i singoli bandi di gara.
5. Nei limiti del possibile, il responsabile del programma delle alienazioni dispone affinché venga esperita un' unica procedura, per ciascuna tipologia, che comprenda tutti gli immobili da alienare per quell' anno.
6. Il valore base di vendita degli immobili è dato dalla perizia di cui al comma 3 al netto dell' I.V.A. se ed in quanto dovuta.

ART. 4

CARATTERISTICHE E VALORE DEI BENI DA ALIENARE

1. I beni comunali vengono alienati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell' alienazione.
2. Possono essere alienati soltanto i beni che siano nell' effettiva disponibilità del comune, come risulta dalla conservatoria dei registri immobiliari.
3. Possono essere alienati anche i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione e altre cause.
4. I beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili possono essere oggetto dei procedimenti previsti nel presente regolamento, previa approvazione degli specifici provvedimenti di sdemanializzazione o di attestazione della cessazione della destinazione pubblica.
5. Per i beni d' interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita.

ART. 5

IDENTIFICAZIONE DEL BENE

1. L' immobile da alienare è esattamente individuato nella sua effettiva consistenza, corredato delle relative pertinenze (art. 817 del Codice Civile), di eventuali diritti e servitù sullo stesso gravanti.
2. A tal fine sono necessari, di regola, i seguenti dati: partita catastale, foglio, mappale e subalterno, categoria catastale, classe, consistenza, superficie, classificazione, confini, destinazione urbanistica.

3. Nel quadro conoscitivo dell' immobile da alienare vanno compresi, se del caso, anche gli elementi che ne regolano la sua utilizzazione e destinazione futura.

ART. 6

DIRITTI DI PRELAZIONE

1. Quando si procede alla vendita di un bene immobiliare su cui, a norma delle vigenti disposizioni, esista un diritto di prelazione, tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell' avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta.
2. Il bene è offerto, al titolare del diritto di prelazione al prezzo di stima in caso di vendita a trattativa privata, o al prezzo di aggiudicazione nel caso di vendita mediante asta pubblica.
3. L' offerta di cui al precedente comma dovrà essere formalizzata tramite notifica ai titolari del diritto di prelazione e contenere l' indicazione del prezzo richiesto, delle condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l' invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione nel termine perentorio previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 7

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La procedura per la scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa, nonché della concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alla gara.
2. La vendita del bene si realizza mediante le seguenti procedure di gara:
 - Asta pubblica;
 - Licitazione privata;
 - Trattativa privata.
3. Il responsabile del Servizio competente è tenuto ad adottare apposita determinazione nella quale:
 - Individua il bene oggetto dell' alienazione ai sensi del precedente art. 5;
 - Approva il bando di gara con l' indicazione dei termini per la presentazione dell' offerta;
 - Definisce le più opportune forme di pubblicità;
 - Approva la lettera d' invito (nel caso di licitazione privata);
 - In caso di trattativa privata, evidenzia i criteri sulla base dei quali è stata adottata tale procedura.

ART. 8

FORME DI PUBBLICITA'

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità alle gare, ai sensi dell' art. 12 della Legge n. 127/97.
2. Alle gare è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella determinazione di vendita, tenendo conto dell' effettiva loro penetrazione nel mercato al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, gli Albi Pretori del Comune di Moglia e dei Comuni limitrofi i principali luoghi pubblici del Comune, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali, il sito web del Comune, il Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Responsabile delle procedure di alienazione può valutare, sulla base delle caratteristiche specifiche del bene da alienare, l'opportunità di inviare il bando alle Associazioni di costruttori, agli ordini professionali, alle Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, ecc.), ad Enti pubblici, istituzioni ecc.
5. Sono individuate le seguenti forme minime di pubblicità:
 - Pubblicazione all' Albo Pretorio, i principali luoghi pubblici del Comune e sul sito Internet del Comune di Moglia per almeno quindici giorni qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore o uguale a Euro 100.000,00;
 - Pubblicazione su un giornale a diffusione locale, all' Albo Pretorio, i principali luoghi pubblici del e sul sito Internet del Comune di Moglia per almeno trenta giorni qualora si tratti di alienazioni di beni di valore superiore a Euro 100.000,00 e inferiore o uguale a 300.000,00;
 - Pubblicazione su almeno due giornali a diffusione locale / nazionale, all' Albo Pretorio, i principali luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune di Moglia per almeno quarantacinque giorni per alienazioni di valore superiore a Euro 300.000,00.
6. Nel caso che il bene da alienare sia situato al di fuori del territorio del Comune di Moglia, il bando dovrà essere affisso all' Albo Pretorio del Comune di pertinenza, rispettando i termini indicati nel comma precedente.

ART. 9

BANDO DI GARA - CONTENUTI

1. Il bando di gara deve contenere come requisiti minimi i seguenti:
 - a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
 - b) il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;
 - c) i diritti e i pesi inerenti al fondo;
 - d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede alle gare (nel caso delle licitazioni private, questa indicazione andrà inserita nella lettera d'invito);
 - e) il luogo e l'ufficio presso cui si effettuano le gare;
 - f) gli uffici presso i quali sono visionabili gli atti di gara;
 - g) l'ammontare della cauzione;
 - h) il metodo di gara;
 - i) l'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo a base di gara;
 - j) per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle imprese;
 - k) in caso di società, la composizione degli organi e l'indicazione di chi possiede la rappresentanza legale;
 - l) la possibilità di ammettere offerte per procura, anche per persona da nominare. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate;
 - m) le modalità di presentazione dell'offerta, se esclusivamente a mezzo posta o anche tramite corriere o brevi manu, con ricevuta dell'ufficio protocollo del comune;
 - n) le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte e le modalità di imbustamento e sigillatura;

- o) l'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
 - p) l'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 - q) l'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - r) nel caso di società, l'indicazione espressa, che può essere contenuta nel certificato d'iscrizione nel registro delle imprese, che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata;
 - s) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sia possibile accettare in seconda fase esperimenti di miglioramento.
2. Nell'avviso di vendita al pubblico il Comune può inserire alcune clausole che richiedano un impegno dell'offerente a partecipare ad eventuali piani, programmi o interventi urbanistici attuativi promossi dall'Amministrazione Comunale nella zona in cui è compreso il bene oggetto di vendita.

ART. 10

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del comune consegue all'aggiudicazione definitiva. L'offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.
2. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.
3. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
4. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espressa in cifre e in lettere.
5. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il comune.
6. L'offerta dovrà contenere espressamente la dichiarazione, da parte del concorrente, di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile e di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
7. L'offerente dovrà indicare, oltre al prezzo a corpo offerto per l'immobile, le modalità di pagamento e le garanzie offerte in caso di pagamento differito.

ART. 11

PAGAMENTO RATEIZZATO

1. Qualora ragioni di opportunità e di convenienza lo richiedano, potrà essere accordata all'acquirente la rateizzazione del pagamento sino ad un massimo di 10 rate mensili.
2. Della eventuale rateizzazione del prezzo sarà data esplicita informazione nel bando di gara, con l'indicazione delle condizioni, dei termini e delle modalità.
3. Se il pagamento avviene in forma rateizzata, l'acquirente dovrà prestare idonea garanzia o ipoteca a favore del Comune e a spese dell'interessato.

ART. 12

ASTA PUBBLICA

1. In via generale il patrimonio immobiliare del Comune viene alienato con il sistema dell' asta pubblica.
2. L' incanto avviene con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d' asta.
3. Potranno essere prese in considerazione anche offerte al ribasso, se previsto nel bando di gara, entro il limite massimo del 20% del prezzo a base d' asta.
4. La gara è pubblica e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
5. Le cauzioni provvisorie costituite da tutti i partecipanti all' asta, sono restituite seduta stante o comunque entro 15 giorni, ad eccezione di quella prodotta dagli aggiudicatari che viene svincolata solo dopo la stipula del contratto di vendita o, se costituita in contanti , trattenuta quale acconto sul corrispettivo di vendita.

ART. 13

LICITAZIONE PRIVATA

1. Qualora il comune ricorra a questo procedimento, nel bando viene fissato il termine per la ricezione delle domande di invito.
2. Il responsabile del procedimento stabilisce con propria determinazione quali soggetti ammettere, ai sensi del presente regolamento e del bando, entro dieci giorni dallo scadere del termine di cui al comma precedente.
3. Entro cinque giorni dall'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, vengono inviate le lettere d'invito a presentare offerta.

ART. 14

TRATTATIVA PRIVATA

1. E' consentito procedere a trattativa privata nelle seguenti ipotesi:
 - a) Asta o licitazione andate deserte;
 - b) Motivi di urgenza;
 - c) Qualora trattasi di fondi interclusi o, comunque, immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte.
2. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto in casi eccezionali, ai sensi dell' art. 41 comma 6° del R.D. n. 827/1924, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per il Comune il ricorso ad uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti.

ART. 15

ALIENAZIONE DI PIU' IMMOBILI

1. In uno stesso bando si può disporre l' alienazione di più beni. In questo caso il bando sarà suddiviso per lotti e saranno tenute distinte tornate di gara.
2. Le tornate di gara di cui al comma precedente possono svolgersi tutte nella stessa giornata.
3. I concorrenti potranno essere esonerati dal presentare duplicazione dei documenti per le distinte tornate di gara. In tal caso dovranno far menzione, della circostanza, che i documenti di gara sono allegati ad una delle tornate che precedono nell' ordine.

ART. 16

CAUZIONE

1. La cauzione provvisoria è dovuta nella misura del 5% dell' importo a base d' asta.
2. La cauzione deve essere costituita presso la Tesoreria comunale in contanti o con fideiussione rilasciata da primaria Banca o Istituto di Credito di Diritto Pubblico .
3. La cauzione viene trattenuta dal Comune come anticipazione sul prezzo, a garanzia della stipula dell' atto e viene incamerata nell' erario se l' aggiudicatario rinuncia a stipulare il contratto.

ART. 17

OFFERTE PER PROCURA E PER PERSONA DA NOMINARE

1. Sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Le procure devono essere autentiche e speciali e devono unirsi in originale al verbale di gara.
2. L' offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro 8 (otto) giorni dall' aggiudicazione, la persona per il quale ha agito. Egli comunque è sempre solidalmente obbligato con l' aggiudicatario.
3. L' offerta presentata da più persone si intende congiunta e fonte di obbligazioni solidali.

ART. 18

OFFERTE UGUALI

1. Nell' eventualità che siano state presentate due offerte uguali si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a ciascun offerente un' offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte.

ART. 19

GARE ANDATE DESERTE

1. Qualora il primo esperimento d' asta vada deserto o non pervengano offerte al rialzo, la Giunta Comunale ha facoltà di procedere all' indizione di un nuovo esperimento d' asta, riducendo il prezzo dell' originaria stima fino ad un massimo del 15% (quindicipercento).
2. Nel caso in cui anche il secondo esperimento vada deserto, la Giunta Comunale ha facoltà di invitare l' estensore della perizia di stima a rivedere il prezzo a base d' asta per rideterminarlo in ribasso con idonea motivazione alla luce della diserzione di due esperimenti di gara.

ART. 20

ALIENAZIONI IN DEROGA AL SISTEMA DELL' ASTA PUBBLICA

1. Per casi particolari e con deliberazione motivata del Consiglio Comunale può essere disposta, mediante trattativa privata, l' alienazione di beni immobili a favore di Enti o associazioni regolarmente costituite che operano per fini sociali, culturali, sportive e comunque di interesse pubblico e che non perseguono scopi di lucro.

2. Parimenti e sempre con deliberazione del Consiglio Comunale, può essere disposta l' alienazione, a trattativa privata, di beni a favore di Amministrazioni pubbliche o di aziende a partecipazione statale (F.S., ENEL, ect...) per il perseguimento di interessi generali della collettività ovvero sovra comunali.

ART. 21

PERMUTA

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale l' Amministrazione è autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, a permutare a trattativa privata, con enti e privati, beni immobili patrimoniali disponibili.
2. In siffatta ipotesi, devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta ed, in particolare, l' interesse prevalente che giustifica l' acquisizione da parte dell' Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro.
4. In ogni caso, la vendita dei beni deve essere preceduta da apposita stima redatta ai sensi del presente regolamento.

ART. 22

NORME FINALI

1. In caso di alienazione di beni immobili vincolati da leggi speciali, realizzati con contributi statali o finanziati con mutui, prima di esperire il procedimento di vendita è necessario completare le formalità liberatorie dei vincoli.
2. Nel caso di alienazione di fondi rustici, i frutti pendenti sono in diritto dell' acquirente a far data dall' aggiudicazione, sempre a condizione che sia stato pagato il 60% (sessanta) del valore pattuito.
3. Il contratto è stipulato in forma scritta con atto pubblico o pubblico - amministrativo regolarmente trascritto.
4. L' atto di compravendita deve essere stipulato nel termine di mesi 6 (sei) dalla data del verbale di aggiudicazione.
5. Tutte le spese per il contratto di compravendita sono a totale carico dell' acquirente, compreso il rimborso delle spese anticipate dal Comune per la pubblicazione degli avvisi di gara.

ART. 23

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

* * * * *



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

Codice Ente n° 10853

Prot. N.10241.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 87 del 28/11/2003

**OGGETTO APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
: L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE**

L'anno **duemilatre**, addì **ventotto del mese di novembre** alle ore **20,30** , nella sala consiliare ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco , il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	BAVUTTI Dott. Claudio	SINDACO	SI	
2	TRALDI Cesare	CONSIGLIERE	SI	
3	ROVERSI Arrigo	CONSIGLIERE	SI	
4	MENGHINI Silvana	CONSIGLIERE	SI	
5	BERNARDELLI Ottorino	CONSIGLIERE	SI	
6	GAVIOLI Guendalina	CONSIGLIERE	SI	
7	CAPILUPPI Peter	CONSIGLIERE		SI
8	TRALDI Guido	CONSIGLIERE	SI	
9	VEZZANI Giuseppe	CONSIGLIERE	SI	
10	VINCENZI Antonella	CONSIGLIERE	SI	
11	GRANDI William	CONSIGLIERE	SI	
12	TRALDI Leo	CONSIGLIERE		SI
13	ARIOLI Aldo	CONSIGLIERE	SI	
14	CAPILUPPI Claudio	CONSIGLIERE	SI	
15	GHISELLI Luciana	CONSIGLIERE	SI	
16	BERTOLINI Greta	CONSIGLIERE	SI	
17	BURASCHI Mila	CONSIGLIERE	SI	

E' presente l'assessore esterno Sig. Scaini Edi

PRESENTI 15 ASSENTI 2

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Andrea Cacioppo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con atto consiliare n° 69 del 28=9=2002 si approvava il regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale;

VISTA la proposta dell'Amministrazione di modificare il comma 5 dell'art. 8 ed il comma 1 dell'art. 16;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi art. 49 – 1° comma D.Lgs. 267/000 dal Responsabile Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 10, contrari 5 (minoranza) astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n° 15 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di modificare il Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale nei seguenti termini:

All'art. 8, il comma 5 è così sostituito:

Per l'asta pubblica e la licitazione privata sono individuate le seguenti forme minime di pubblicità:

- Pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio, nei principali luoghi pubblici del Comune e sul sito Internet del Comune per almeno quindici giorni, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore o uguale a Euro 100.000,00;
- Pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio, nei principali luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune per almeno trenta giorni nonché per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore superiore a Euro 100.000,00 e inferiore o uguale a 300.000,00;
- Pubblicazione del bando integrale all'Albo Pretorio, nei principali luoghi pubblici e sul sito Internet del Comune per almeno quarantacinque giorni nonché per estratto su almeno due quotidiani per alienazioni di beni di valore superiore a Euro 300.000,00.

All' art. 16, comma 1, la misura della cauzione è fissata nel 10%, anziché 5%.

2. Con votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n° 10, contrari 5 (minoranza), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n° 15 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° comma D.Lgs.267/2000.

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
DOTT. CLAUDIO BAVUTTI

Il Consigliere Anziano
DOTT. CESARE TRALDI

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Cacioppo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Cacioppo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Moglia
Lì,

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Cacioppo
